

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2010****che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile inclusione del pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio***[notificata con il numero C(2010) 9076]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2010/785/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 31 marzo 2010 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva pyriofenone, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell'Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di principio conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di principio i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di detta direttiva.

Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli impieghi proposti.

*Articolo 2*

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame dettagliato del fascicolo di cui all'articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 31 dicembre 2011, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o meno della sostanza attiva indicata all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

## ALLEGATO

**SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
Pyriofenone N. CIPAC: 827	ISK Biosciences SA	31 marzo 2010	Regno Unito